

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## I<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1963

(125<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE:

« Autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario di 3.050 milioni di lire a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi 1959 1960, 1960-61 e 1961-62 » (2343) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore . . . . . Pag. 1806, 1807  
CARELLI . . . . . 1807

« Modifiche all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (2377) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, f.f. relatore . . . . . 1805

« Norma integrativa dell'articolo 7 della legge 26 giugno 1962, n. 885, relativa all'istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2459) (D'iniziativa del deputato Colasanto) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 1804, 1805  
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno . . . . . 1804  
CARELLI . . . . . 1804  
LEPORE, relatore . . . . . 1804

La seduta è aperta alle ore 11,25.

Sono presenti i senatori: Baracco, Busoni, Caruso, Cerabona, Gianquinto, Lami Starnuti, Lepore, Minic, Nenni Giuliana, Pagni, Pellegrini, Sansone, Schiavone, Secchia, Tupini, Zampieri e Zanoni.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Ferrari, Molinari, Picardi e Turchi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Carelli, Tessitori, Vallauri e Nencioni.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Franza.

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.*

S A N S O N E , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Colasanto: « Norma integrativa dell'articolo 7 della legge 26 giugno 1962, n. 885, relativa all'istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2459) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Colasanto: « Norma integrativa dell'articolo 7 della legge 26 giugno 1962, n. 885, relativa all'istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura.

*Articolo unico.*

All'articolo 7 della legge 26 giugno 1962, n. 885, è aggiunta la seguente lettera:

« c) a indire, per i posti che col tempo si renderanno disponibili nel grado di tenente medico di polizia in servizio permanente effettivo, un altro ed ultimo concorso per titoli riservato alla rimanente aliquota degli ufficiali medici di complemento delle Forze armate, in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 75 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 ».

L E P O R E , *relatore.* Il Presidente della Commissione ha voluto, veramente, farmi cosa gradita nominandomi relatore del disegno di legge in discussione, perchè tutti ricorderanno che, nella seduta successiva a quella in cui, un po' affrettatamente, venne

approvato il provvedimento che è poi divenuto la legge 26 giugno 1962, n. 885, feci, a questo proposito, una protesta così vivace da risultare forse eccessiva.

Oggi, però, per merito della Commissione e, soprattutto, per merito del caro collega Sottosegretario Bisori, si sono esauriti tutti i dibattiti, perchè si è pervenuti a fare giustizia. È stato presentato, così, il provvedimento in discussione, che vuole normalizzare la situazione di questa categoria di medici, immettendoli, previo concorso, nell'organico.

A tale scopo, all'articolo 7 della legge che noi allora approvammo, è stata aggiunta una lettera c) del seguente tenore:

« a indire, per i posti che col tempo si renderanno disponibili nel grado di tenente medico di polizia in servizio permanente effettivo, un altro ed ultimo concorso per titoli riservato alla rimanente aliquota degli ufficiali medici di complemento delle Forze armate, in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 75 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 ».

Si tratta, ripeto, di fare giustizia nei confronti di una categoria che era stata esclusa dai benefici della legge 26 giugno 1962, n. 885.

L'unico rilievo che dovrei fare riguarda la forma un po' imprecisa del provvedimento, perchè non è specificato a quale punto dell'articolo 7 della legge suddetta vada inserita la lettera c). L'articolo 7, infatti, contiene una lettera a), una lettera b) e delle norme conclusive e, di conseguenza, l'esatto punto d'inserimento del comma aggiuntivo sarebbe dovuto risultare dall'articolo in esame. Vorrei, quindi, sapere se è possibile, in sede di coordinamento, rettificare tale inesattezza di tecnica legislativa.

C A R E L L I . Ritengo che, ove non cambiasse la sostanza del provvedimento, sarebbe possibile apportare questo piccolo chiarimento.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Ringrazio l'amico senatore Lepore per le sue cortesi espressioni verso di me.

Quanto al nuovo comma *c*) dell'articolo 7, a me pare ovvio che quel comma risulterà inserito subito dopo il comma *b*): cioè prima del penultimo comma dell'articolo 7. Queste mie dichiarazioni, che risulteranno dal resoconto stenografico, avranno anche, se nessuno le contesta, valore interpretativo, in quanto potesse occorrere.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*E approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (2377) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

#### *Articolo unico.*

L'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.

La carta di identità vistata dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza, è titolo valido per l'espatrio nei Paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali ».

Data l'assenza del relatore, senatore Picardi, impedito a partecipare alla seduta per motivi di salute, se non si fanno osservazioni, farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame non ha bisogno di soverchie illustrazioni. Con l'articolo unico che lo compone si stabilisce, credo opportuno ricordarlo, che « il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.

La carta di identità vistata dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza, è titolo valido per l'espatrio nei Paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali ».

Si tratta di una norma che è stata predisposta al fine di introdurre, nell'ordinamento giuridico nazionale, le disposizioni necessarie per far considerare la carta d'identità quale documento valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro.

Inoltre, il disegno di legge dà concreta attuazione a principi, in vigore, della Comunità economica europea, per la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

La carta di identità di cui trattiamo ha la durata di cinque anni e, soprattutto, è titolo valido per l'espatrio nei Paesi, con i quali vigono particolari accordi internazionali, non obbligando, perciò, a ricorrere alla procedura richiesta per il rilascio dei passaporti, procedura che tutti sappiamo troppo complicata ed anche dispendiosa.

Il disegno di legge ha già avuto il parere favorevole della 3<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato e quello del Governo, per cui

il vostro relatore ne raccomanda l'approvazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(E approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario di 3.050 milioni di lire a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi 1959-60, 1960-61 e 1961-62 » (2343)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario di 3.050 milioni di lire a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi 1959-60, 1960-61 e 1961-62 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Come gli onorevoli colleghi ben sanno, con la legge 25 marzo 1917, n. 481, nel corso della guerra 1915-18, è stata istituita l'O.N.I.G. con compiti di spettanza dello Stato, attribuiti all'Ente ai fini di una realizzazione autonoma efficace e tempestiva: successivamente coll'articolo 12 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sono stati assegnati all'O.N.I.G. i fondi necessari per l'adempimento delle sue finalità; tali fondi sono stati successivamente integrati con altri provvedimenti legislativi.

I compiti dell'Ente, in progresso di tempo, si sono accresciuti, essendo stata ad esso attribuita l'assistenza degli invalidi di guerra incollocabili e dei loro familiari a carico, dei perseguitati politici, degli invalidi per servizio e degli invalidi di guerra della Repubblica sociale italiana.

Nonostante l'affluenza di tali categorie, che assommano ad oltre 100.000 unità, l'assegnazione dei contributi da parte dello Stato non è stata mai adeguata al numero degli aventi diritto all'assistenza, nè alle esigenze dell'assistenza medesima.

È opportuno ricordare che l'assistenza sanitaria è medico-chirurgica, ortopedica, ambulatoriale, domiciliare; che gli invalidi tubercolotici sono circa 100.000.

Ora, per tali cure, e per quelle idrobalneoterziali, l'Opera sostiene annualmente la spesa di 1 miliardo e 300 milioni di lire.

L'assistenza medico-sanitaria, per infermità diverse da quelle di guerra, agli invalidi incollocabili ed ai familiari a carico ha raggiunto nell'esercizio 1960 la cospicua somma di lire 1.600.000.000, per cui la gestione dell'Opera comporta un crescente disavanzo che nell'esercizio prossimo si prevede superiore a 4 miliardi di lire.

Infine, per l'assistenza agli invalidi per servizio, considerata nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e curata dall'O.N.I.G. è sempre stata assegnata la somma di lire 270 milioni, notevolmente inferiore alle esigenze minime che tale servizio richiede.

Ad evitare che l'attività dell'O.N.I.G. sia irreparabilmente compromessa dalle gravi difficoltà finanziarie in cui si dibatte, si rende indispensabile che il Governo affronti nel più breve tempo possibile, in tutta la sua pienezza, il problema finanziario dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, sia per integrarne il cospicuo disavanzo, sia per adeguarne il bilancio alle complesse esigenze funzionali ed assistenziali.

In tale guisa, si ovvierà al pericolo che i dirigenti siano costretti, in corso di esercizio, a ricorrere a mutui gravati di forti interessi passivi e soprattutto si potrà evitare l'altro pericolo che, essendo ormai invalso il principio che alla fin fine si ha la certezza che i disavanzi saranno sempre colmati con provvedimenti di ripiano, gli amministratori non si sentano legati a criteri di ortodossa amministrazione.

Il disegno di legge in discussione stabilisce di assegnare all'Opera un contributo

straordinario per il ripianamento dei disavanzi verificatisi nei tre ultimi esercizi.

Il provvedimento ha già avuto l'approvazione della II Commissione permanente della Camera dei deputati e la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole. Il vostro relatore, pertanto, soprattutto in considerazione delle alte finalità a cui si ispira l'Opera, raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

CARELLI. Sarebbe opportuno che il disegno di legge tenesse anche conto delle necessità delle famiglie dei caduti e degli invalidi di guerra, perchè mi sembra che l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra non ne tenga conto.

PRESIDENTE, *relatore*. Nella legge fondamentale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra è proprio previsto quanto richiesto dal senatore Carelli. Infatti all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 449, si dice: « L'assistenza sanitaria è dovuta anche per le persone di famiglia dei suindicati invalidi ».

All'articolo 2 della stessa legge sono poi elencati coloro che si devono intendere come familiari e sono menzionati la moglie, i figli celibi o nubili, i genitori conviventi ed a carico, i fratelli e le sorelle conviventi ed a carico.

Quindi nel complesso posso dire che le finalità del disegno di legge sono buone, ma i mezzi insufficienti.

Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione dei singoli articoli:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3.050.000.000 a favore dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione riscontrati negli esercizi 1959-60, 1960-61 e 1961-62.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge verrà fronteggiata con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 12,10.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari